

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ORANSPORT

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO

Art. 1

E' costituita l'associazione sportiva dilettantistica denominata **ORANSPORT Associazione sportiva dilettantistica**. L'Associazione ha sede in Milano, via Induno 12, C.A.P. 20154 c/o la Parrocchia Santa Maria di Lourdes ed ha durata illimitata.

Art. 2

L'Associazione non persegue scopi di lucro ed è motivata dalla decisione dei soci di vivere l'esperienza sportiva secondo la visione cristiana dell'uomo e dello sport. L'Associazione fa riferimento alla realtà educativa della parrocchia di Santa Maria di Lourdes . L'Associazione aderirà agli enti di promozione sportiva: CSI e federazioni sportive nazionali, per la partecipazione alle attività agonistiche e non, da questi organizzate.

L'Associazione, inoltre, rispetta lo Statuto ed i Regolamenti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

L'attività sportiva dovrà svolgersi in coerenza con gli obiettivi pastorali e educativi individuati nel progetto pastorale della Parrocchia e dell'Oratorio e declinati nel progetto educativo nell'ambito della quale la predetta attività s'inserisce, coordinandosi con le iniziative formative, educative e catechetiche rivolte ai ragazzi e ai giovani.

Art. 3

Le finalità dell'Associazione sono: la proposta costante dello sport ai ragazzi e ai giovani, estensibile agli adulti, l'organizzazione di attività dilettantistica sportiva aperta a tutti, l'impegno affinché, nel territorio in cui opera, siano istituiti servizi stabili per la pratica e l'assistenza dell'attività sportiva. L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. Potrà, a titolo meramente esemplificativo: organizzare squadre per la partecipazione alle attività sportive svolte dal CSI e, eventualmente, dagli altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione; organizzare manifestazioni sportive anche in collaborazione con gli enti di promozione sportiva e federazioni, con enti privati e pubblici, anche internazionali; organizzare attività, iniziative (inclusa l'attività didattica), corsi e scuole di sport in favore dei propri iscritti, utilizzare spazi ed impianti della Parrocchia di Santa Maria di Lourdes, esclusivamente per lo svolgimento dell'attività istituzionale. Potrà infine, intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi passive L'Associazione

dovrà ottenere preventivo benestare della Parrocchia nel caso in cui intenda dar vita a rapporti che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, la Parrocchia stessa.

Art. 4

L'Associazione cura la formazione dei dirigenti e degli allenatori, anche in collaborazione con gli enti di promozione sportiva e/o le federazioni a cui è affiliata, oltre con la Parrocchia e con le altre realtà ecclesiali decanali e diocesane. Cura altresì la partecipazione dei propri soci ai momenti formativi proposti dall'Oratorio, Parrocchia e a quelli realizzati in ambito decanale o diocesano, anche coinvolgendo i genitori dei ragazzi tesserati.

TITOLO II

I SOCI

Art. 5

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità e i principi ispiratori, ne accettino lo Statuto e ricevano il mandato educativo della Parrocchia.

I soci contribuiscono alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Associazione sportiva e sono i membri del Consiglio Direttivo, gli Allenatori, i dirigenti e il Coadiutore dell'Oratorio.

La suddivisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti associativi.

Art. 6

La qualifica di socio si ottiene al momento dell'ammissione all'Associazione, che viene deliberata dal Consiglio direttivo, e solo dopo il ricevimento del mandato educativo e il tesseramento agli enti di promozione sportiva o federazioni. La partecipazione dei soci all'Associazione non potrà essere temporanea. I Soci devono essere maggiorenni.

Art. 7

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa, in base ai principi di democrazia ed uguaglianza dei soci stessi.

I soci esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli organismi associativi.

Art. 8

I soci hanno l'obbligo di osservare quanto previsto nel mandato educativo e nello statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione, di corrispondere le quote associative e di osservare le disposizioni statutarie e regolamentari degli altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione.

Non è ammessa la trasferibilità né la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti. Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 9

La qualità di socio si perde per dimissioni, espulsione, morosità o mancato rinnovo del tesseramento all'ente di affiliazione dell'Associazione. Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o morali all'Associazione, o venga meno a quanto previsto dal Mandato Educativo.

La morosità interviene quando il socio non versa la propria quota associativa annuale entro un mese dalla data di scadenza stabilita dal Consiglio Direttivo e resta inadempiente anche dopo l'ulteriore termine ingiuntogli per iscritto (tramite raccomandata AR) dallo stesso Consiglio direttivo.

La morosità e l'espulsione sono deliberate dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato. Si applicano le eventuali procedure arbitrali e conciliative previste dagli statuti e regolamenti del CSI e degli altri eventuali enti di affiliazione.

Art. 10

La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

TITOLO III

ORGANI ASSOCIATIVI: L'ASSEMBLEA

Art. 11

Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente.

Art. 12

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. E' convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto e per affrontare le problematiche più rilevanti per la vita dell'Associazione, anche in riferimento alle finalità educative che l'associazione si prefigge. E' comunque convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei soci purché in regola con i versamenti delle quote associative.

Art. 13

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno otto giorni prima della data della riunione mediante comunicazione scritta ai soci e affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 14

Possono intervenire all'Assemblea tutti i soci, purché in regola con il pagamento delle quote associative. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

Art. 15

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci con diritto di voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti con diritto di voto. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un giorno.

Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto, salvo quanto disposto dall'art. 16, comma 2.

Art. 16

L'assemblea dei soci approva annualmente il rendiconto; elegge il Consiglio Direttivo, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di tre; delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo, con particolare riferimento alla relazione educativa - sportiva; delibera i provvedimenti di espulsione proposti dal Consiglio direttivo.

Le modifiche statutarie sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà di tutti i soci aventi diritto di voto, mentre lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione di patrimonio è deliberato con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione nella sede sociale.

TITOLO IV

(SEGUE): IL CONSIGLIO DIRETTIVO E IL PRESIDENTE

Art. 17

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Esso è composto da un minimo di 3 (tre) membri a un massimo di 13 (tredici). Tutti i componenti durano in carica uno anno e possono essere rieletti.

Almeno due dei membri del Consiglio direttivo dovranno essere soci atleti.

Partecipa di diritto al Consiglio Direttivo con diritto di voto il coadiutore dell'oratorio consulente ecclesiastico, allo scopo di contribuire alla realizzazione delle finalità educative dell'Associazione e al miglior inserimento dell'esperienza sportiva nelle attività pastorali.

Art. 18

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; esso delibera a maggioranza dei presenti.

Spetta al Consiglio direttivo, fra l'altro:

- stabilire annualmente il calendario delle attività sportive e associative, sentito il parroco della parrocchia di Santa Maria di Lourdes, curando il coordinamento di tali attività con le priorità delle iniziative pastorali
- fissare la data dell'assemblea annuale
- redigere il rendiconto economico-finanziario
- predisporre la relazione dell'attività svolta
- deliberare sulla scelta degli allenatori e Dirigenti, scegliere e assicurare un corretto uso degli impianti sportivi di cui l'associazione si avvale per le proprie attività
- adottare tutte le misure necessarie allo svolgimento dell'attività dell'Associazione
- nominare il Presidente
- proporre l'entità della quota associativa annua

Art. 19

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri membri, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo stesso e può essere rieletto. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e a lui potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio direttivo.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo potranno essere eletti un Vice Presidente, un Tesoriere, un Segretario e un amministratore.

Art. 20

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza prevista. Il Consiglio Direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare i due terzi dei suoi componenti. In questo caso l'Assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio Direttivo.

Art 21

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno e ogni qual volta il Presidente lo riterrà necessario. Le cariche direttive sono a titolo gratuito. Gli amministratori non possono ricoprire cariche in altre società o associazioni sportive.

TITOLO V

PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Art. 22

L'Associazione trae le risorse economiche per le proprie attività e per il proprio funzionamento:

- dalle quote associative versate dai soci
- dalle quote di iscrizione all'attività sportiva
- da eventuali elargizioni di privati o di enti
- da donazioni e lasciti testamentari
- da rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo
- da fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente
- da ogni altra entrata o provento derivante dallo svolgimento delle proprie attività, ivi comprese quelle aventi natura commerciale

Le entrate dell'Associazione, eventuali proventi derivanti dall'attività svolta nonché eventuali avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti tra i soci né in forma diretta né indiretta, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Art. 23

L'esercizio sociale ha durata annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo dovrà predisporre il rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede sociale, dove potrà essere liberamente visionato dai soci, e trasmesso alla parrocchia.

Art. 24

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste dall'art. 16, secondo comma. Con la stessa modalità sono nominati i liquidatori. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità individuati dall'Assemblea dei soci, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VI

NORME FINALI

Art. 25

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti norme in materia di associazionismo e, in particolare, a quello sportivo dilettantistico, allo statuto ed al regolamento organico del CSI e degli altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione, nonché alle norme dell'ordinamento sportivo, in quanto applicabili.

Milano, 23 giugno 2009